

**LE LEGGI SICCARDI**  
**1013 del 9 aprile 1850**  
**ITER STORICO - POLITICO**

**1. Premessa**

Erano passati appena due anni dall'approvazione della legge Sineo. Il Regno sardo piemontese attraversava una fase di isolamento, con la sconfitta militare e con la “*montante marea controrivoluzionaria succeduta al fallimento del '48 europeo*»<sup>212</sup>. Un problema, in questa fase difensiva, veniva in evidenza: quello dei privilegi nello Stato delle persone e delle cose ecclesiastiche. Si trattava di una situazione ormai non corrispondente, nel nuovo regime statutario, al principio d'uguaglianza e a quello dell'unità di giurisdizione dello Stato. Ma anche di una situazione che l'opinione pubblica liberale, anche quella cattolica più aperta, mal sopportava; e petizioni per il suo cambiamento venivano presentate in Parlamento da parte di cittadini e di organi rappresentativi minori<sup>213</sup>. I fautori delle riforme osservavano che, in mancanza di interventi, per giustificare la sopravvivenza di quei privilegi, la parte cattolica avrebbe potuto utilizzare il significato letterale del principio affermato nell'art. 1 della Carta.

Da parte del movimento liberale si capiva che occorreva intervenire immediatamente con un provvedimento legislativo per definire il problema, allo scopo di impedire che ci potessero essere passi indietro. Bisognava bruciare i vascelli alle spalle perché non ci fosse la tentazione di rifugiarsi nel passato. Ma l'urgenza di una legislazione che cancellasse i privilegi ecclesiastici era anche quello di bloccare i due estremismi che tentavano il sopravvento rispetto ad una posizione centrale mediatrice tra gli interessi dello Stato e quelli della Religione<sup>214</sup>.

Dalla lettura dei documenti storici viene in evidenza l'iniziativa di un gruppo di conservatori piemontesi, che sperava in un arretramento dello Stato verso una Costituzione assolutistico-clericale come

<sup>212</sup> P. BELLINI, *Saeculum Christianum. Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini*, Torino, 1995, p. 212.

<sup>213</sup> I. RAULICH, *Storia del Risorgimento politico d'Italia*, vol. III, Bologna, 1923.

<sup>214</sup> M. TEDESCHI, (a cura di), *Dalla restaurazione al Consolidamento dello Stato unitario*, Milano, 1981.

quelle in vigore nell'Impero austro-ungarico e in altri Stati italiani<sup>215</sup>, dall'altra la sinistra sperava di imporre subito le riforme in funzione anticlericale e, per qualche verso, antimonarchica<sup>216</sup>.

Il Governo liberale piemontese, contenendo queste due posizioni estremiste, continuò per la sua strada: costruire uno Stato laico ma non anticlericale o antichiesastico; in questa funzione, la posizione del giovane Cavour, poco più che trentenne, trovava spazio e risultava vincente<sup>217</sup>.

La mossa del Governo per arginare le due opposte opposizioni fu la presentazione di una propria proposta di legge che gli studiosi oggi ritengono profondamente innovatrice, anche se sostanzialmente moderata, motivata con la necessità di dare attuazione non più procrastinabile ai principi della Carta costituzionale. La si ricorda come «*Legge Siccardi*» perché fu l'allora ministro di Grazia e Giustizia Siccardi a relazionare al Parlamento<sup>218</sup>.

Per capire la cautela con la quale si muoveva il giovane Stato sardo-piemontese giova ricordare che vi fu da parte del Governo un tentativo di dialogo preventivo con la Santa Sede, anche se inutile. Dal Pontefice Pio IX (219) arrivò un netto rifiuto. Anzi, con l'approvazione della legge, le relazioni diplomatiche tra il Papa, in quanto capo della Chiesa, e il Re rimasero interrotte. Le 22 vecchie convenzioni che regolavano le relazioni fra Stato e Chiesa, pur senza essere denunciate esplicitamente dalle parti, persero validità.

La legge Siccardi è “di rilievo primario nello svolgimento del diritto pubblico italiano”. E' questo il giudizio degli studiosi. E' la legge che abolisce il privilegio ecclesiastico del foro, toglie, cioè, alla Chiesa quello che occorre ritenere il maggior privilegio, almeno a livello giuridico: la autonoma giurisdizione e quindi il riconoscimento di essere “*Stato nello Stato*”<sup>220</sup>.

<sup>215</sup> A. COMANDINI, *L'Italia nei cento anni del secolo XIX, (1801-1907) giorno per giorno illustrata*, vol. II, 1826-1949, Milano, 1967.

<sup>216</sup> G. NEGRI, *Storia politica italiana dall'Unità alla Repubblica*, Milano, 1994.

<sup>217</sup> R. ROME0, *Cavour e il suo tempo*, vol. II, 1842-1854, Bari, 1977.

<sup>218</sup> Per una visione dettagliata del quadro storico-politico, si rimanda a quanto scritto dal Bellini nel già citato *Saeculum...*

<sup>219</sup> C. SPELLANZON, *Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, vol. III, *Dalla elezione di Pio IX (giugno 1846) all'inizio della prima guerra d'indipendenza (marzo-aprile 1848)*, Milano, 1938, p. 164 ss.

<sup>220</sup> V. FROSINI, *La tolleranza nella cultura italiana dall'illuminismo alla crisi dello Stato liberale*, in AA.VV., *Studi in onore di P. A. d'Avack*, vol. II, Milano, 1977, p. 525.

Con la proposta, la giurisdizione “*torna*” allo Stato, senza più distinzione, su tutte le controversie civili, anche su quelle interessanti ecclesiastici e laici o solo ecclesiastici; su tutte le cause possessorie e petitorie riguardanti benefici o altre temporalità; ed ancora, sottopone gli ecclesiastici al giudizio penale come tutti gli altri cittadini e a tutte le leggi sostanziali e processuali dello Stato. In più la legge abolisce ogni residuo diritto di asilo nelle chiese ed altri luoghi che sino ad allora godevano di immunità (chiese, conventi, edifici ecclesiastici), sia pure con le dovute cautele in caso di arresti, di perquisizioni o sequestri.

La stessa legge Siccardi ha un altro punto di grande rilevanza politica, sociale e giuridica che scatenerà di lì a poco pesanti reazioni. In base ad un articolo aggiuntivo il Governo è tenuto a presentare al Parlamento “*un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto*”<sup>221</sup>.

Il processo di laicizzazione dello Stato sardo piemontese, con la Legge Siccardi, ha così un’impennata: il rapporto tra Stato e Chiesa non sarà più lo stesso anche se rimarranno molte ambiguità. Un esempio: la Santa Sede non è più tenuta a domandare il consenso preventivo «*del re alla nomina dei nuovi vescovi; ed i vescovi non devono più fare lo stesso nel nominare i nuovi parroci*”. In effetti, con una forzatura giurisdizionalista, il Governo continua egualmente a “*sindacare*” le nomine dei vescovi e dei parroci. Quando i nominati non gli sono graditi, nega l’*exequatur* ai vescovi e il *placet* ai parroci, non concedendo loro l’uso della casa vescovile o parrocchiale e tenendo per sé le rendite. Le proteste dei cattolici non sono, perciò, sempre strumentali.

La legge Siccardi, in questi 150 anni di vita dello Stato unitario è stata oggetto di continue analisi da parte di esperti giuristi, soprattutto per le conseguenze che essa ha avuto sul diritto canonico e su quello ecclesiastico<sup>222</sup>. Con la legge Siccardi furono annullate le statuizioni dei precedenti Concordati, stipulati dallo Stato sabauda dell’età dell’Assolutismo nelle quali era sancito il più ampio riconoscimento del *privilegium fori* degli ecclesiastici.

<sup>220</sup> S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, 3 edizione, Padova, 1986, pp. 14-20.

<sup>221</sup> P.G. CARON, *Corso di storia dei rapporti tra Stato e Chiesa. I. Dal Concilio di Trento ai nostri giorni*, Milano, 1985, pp. IX-388.

Si ritenne, in tal modo, che il mutamento di struttura dello Stato, da monarchia assoluta a monarchia costituzionale, imponesse la «*caducazione*», l'abrogazione, cioè, dei trattati ritenuti incompatibili con il nuovo regime<sup>23</sup>.

Ma la denuncia unilaterale dei trattati venne condannata dalla Santa Sede e provocò l'energica reazione dell'Autorità ecclesiastica piemontese. L'avvenimento provocò la prima forte reazione del mondo cattolico, la gran parte del quale era vicina alla Chiesa. Dopo la pubblicazione della legge, l'Arcivescovo di Torino, mons. Franzoni, dichiarò, infatti, che le leggi civili non potevano abrogare il diritto della Chiesa, di conseguenza impedì al clero di comparire davanti ad un tribunale statale in cause civili o penali senza l'autorizzazione dei superiori. Non solo, per reazione al Governo, furono negati i sacramenti in punto di morte ad uno dei ministri facenti parte del Gabinetto che aveva proposto la legge, il ministro Pietro di Santa Rosa.

Il Governo reagì con vigore. Il decreto arcivescovile fu annullato e l'autore citato penalmente per violazione delle leggi sulla stampa. Nonostante il rifiuto a comparire davanti al tribunale da lui ritenuto incompetente, l'Arcivescovo fu condannato in contumacia ad una multa di 500 franchi e ad un mese di carcere, da scontarsi nella cittadella di Torino. Poiché neppure dopo la condanna l'Arcivescovo non aveva desistito dalla protesta, ebbe una nuova pena di altri due mesi di carcere, alla quale si sottrasse solo mediante il trasferimento della sua residenza a Lione<sup>224</sup>.

Per i cattolici, il nome di Mons. Franzoni diventò così quello di un martire. Si raccolsero sottoscrizioni per inviargli doni di arredi sacri nel suo esilio di Lione; in risposta, i liberali organizzarono una sottoscrizione popolare per erigere in Torino un monumento commemorativo della Legge Siccardi, monumento che fu innalzato nei pressi del Santuario della Consolata<sup>225</sup>.

Anche il Papa sollevò proteste contro la legge con la motivazione che violava il concordato fra Papa Benedetto XIII e re Vittorio Amedeo II; altre proteste furono quelle degli Arcivescovi delle provincie ecclesiastiche di Genova e di Vercelli<sup>226</sup>. Il Papa cassò con la sua autorità

<sup>223</sup> A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1979, p. 35.

<sup>224</sup> P.G. CARON, *L'appello per abuso*, op. cit., p. 390.

<sup>225</sup> T. CHIUSO, *La Chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri*, vol. III, Torino, 1889, pp. 351, 363, 386 ss.; A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato*, op. cit., p. 214.

<sup>226</sup> A. BRIANO, *Discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati nella discussione di legge per garanzie*, Firenze, 1871, p. 303.

apostolica le leggi emanate in contrasto con le immunità e libertà ecclesiastiche e pretese, inoltre, l'abolizione dell'appello per abuso. Il Governo sardo piemontese non tenne conto della protesta. Il Consiglio di Stato, interpellato, emanò vari pareri nel senso che, anche dopo la pubblicazione dello Statuto, dovevano considerarsi ancora in vigore gli ordinamenti e gli usi della vecchia monarchia sabauda circa le relazioni tra Stato e Chiesa<sup>227</sup>. Saranno questi pareri che produrranno più tardi, nel 1859, l'emanazione di una nuova legge sull'appello per abuso come strumento di rottura definitiva con il passato. Con la legge Siccardi, in ogni caso, il dado della laicizzazione dello Stato e della separazione tra Stato e Chiesa è tratto.

Bellini<sup>228</sup> ricorda come la legge, soprattutto con il disconoscimento civile della *iurisdictio Ecclesiae* in materia matrimoniale, «minacciava un colpo durissimo alla capacità di presa della gerarchia cattolica sulla vita reale del paese». La legge Siccardi vanamente contrastata nella fase formativa scatenò, alla sua approvazione, vibranti reazioni clericali. «Era naturale che, superato un primo momento di confusa eccitazione, l'opposizione concordata dei nemici della legge finisse col prendere a bersaglio, più che le riforme in essa attuate, esiziali ma ormai fatto compiuto, e del resto già operanti nella più gran parte degli Stati cattolici, quelle, intollerabili nel modo più assoluto, a cui la legge stessa preludeva. Allocuzioni pontificie, condanne, agitazioni; pubbliche preghiere, pressioni d'ogni genere, tutto fu messo in atto per scongiurare la paventata sovversione "libertina" del regime matrimoniale».

Gli storici sono tutti d'accordo nel ritenere che l'ostilità dei cattolici clericali sardo piemontesi fu per qualche verso, e in determinati momenti, sostenuta dallo stesso Re<sup>229</sup>. E' stata un'opposizione non priva di efficacia. Il progetto di legge del Governo sul matrimonio civile, che pure fu elaborato con notevoli concessioni alle esigenze confessionali cattoliche, fu approvato dalla Camera dei Deputati, ma venne respinto dal Senato di nomina regia e ritirato dal Governo Cavour-Rattazzi nel 1852<sup>(230)</sup>. Bisognerà aspettare altri 15 anni per la legge sul matrimonio civile, ma è chiaro, dalle riforme legislative e giuridiche successive, che

<sup>227</sup> E. FLORA, *Lo Statuto albertino e l'avvento del regime parlamentare nel Regno di Sardegna. Premessa per una ricerca*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, n. 1, Firenze, 1958, pp. 26-35.

<sup>228</sup> P. BELLINI, *op. cit.*, p. 214.

<sup>229</sup> C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia. 1848-1948*, *op. cit.*, p. 53.

<sup>230</sup> G. PERTICONE, *Parlamento e Statuto albertino*, in *Montecitorio, uomini e fatti*, Roma, 1970.

quella opposizione e quella sconfitta non bastarono a bloccare la evoluzione della legislazione ecclesiastica.

La legge Siccardi divenne così uno strumento straordinario per realizzare la separazione tra Stato e Chiesa. L'abolizione del foro ecclesiastico rendeva totale la realizzazione del principio che le leggi dello Stato, nel territorio nazionale, devono essere applicate in modo vincolante dai soli tribunali nazionali. L'abolizione, secondo gli studiosi, aveva l'ambito del solo ordinamento, giuridico statale, non toccava l'organizzazione interna della Chiesa e non violava il principio che le leggi della Chiesa venissero applicate dai soli tribunali della stessa. Bellini<sup>231</sup> rileva il significato profondo dell'art.4 della legge Siccardi: «*Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai tribunali civili; salvo sempre all'ecclesiastica autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche*».

Questo articolo, in effetti, offre il significato preciso del concetto di separazione tra Stato e Chiesa<sup>232</sup>. Il primo non si assume compiti spirituali; la seconda non deve attribuirsi compiti statali; Stato e Chiesa procedono senza interferenze reciproche nei campi di esclusiva competenza. E' tutto il contrario del principio che rendeva Stato e Chiesa funzionali tra loro, con lo Stato braccio secolare utilizzato per l'attuazione degli scopi ecclesiastici o con la Chiesa braccio spirituale per l'attuazione dei compiti statali. Nel primo caso, avverte Bellini, c'è la riduzione dello Stato ad *instrumentum Ecclesiae*; nel secondo caso l'inversa riduzione della Chiesa ad *instrumentum Regni*. La legge Siccardi seppellisce il principio della reciproca funzionalità<sup>233</sup>.

## 2. *La relazione di Siccardi*

Nei verbali parlamentari è riportato un episodio accaduto durante la discussione sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico e dell'immunità locale. Nel verbale del dibattito svoltosi nella tornata del 25 febbraio 1850(234), troviamo una nota al fondo della pagina 743 nella quale si precisa che del ministro di Grazia e Giustizia

<sup>231</sup> P. BELLINI, *op. cit.*, p. 215.

<sup>232</sup> G. CAPUTO, *Il separatismo cavouriano*, *op. cit.*

<sup>233</sup> P. BELLINI, *op. cit.*, p. 215.

<sup>234</sup> Camera dei Deputati - Sessione del 1850— Tornata del 25 febbraio, pp. 743-744, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

Siccardi, *“quantunque stampata nel volume dei Documenti, noi riproduciamo qui la presente relazione perché si veda l'impressione che la lettura della medesima ha prodotta nella Camera”* (235).

Una legge, quindi, quella che porta il nome di Siccardi, che trova un trattamento speciale persino nei verbali della Camera sardo piemontese<sup>236</sup> che, in non più di venti minuti di quella seduta, ascolta la relazione del ministro applaudendone ogni frase e, subito dopo, su proposta del deputato Bronzini-Zapelloni approva la procedura di urgenza: *«La nazione intiera ne attende l'adozione con troppa impazienza, perché da noi non si faccia tutto ciò che si può per soddisfare quanto più presto sarà possibile a sì giusto desiderio»*.

La relazione Siccardi è sistematica. Fa risalire il provvedimento quale conseguenza diretta dello Statuto del Regno o, se a qualcuno non bastasse, sembrerebbe dire, quelle conseguenze sono *«richieste imperiosamente dall'attuale condizione di tempi e di cose»*. Subito dopo richiama il principio di eguaglianza per tutti i cittadini, la unicità della giustizia emanata dal Re, il vincolo di tutto il territorio dello Stato alla autorità della legge e della giustizia.

Sono principi che devono essere applicati a tutti, così come le leggi penali, così come comuni a tutti devono essere le garanzie, mentre, nessun luogo a destinazione religiosa deve essere ricettacolo di colpevoli<sup>237</sup>.

Mentre i deputati lo interrompono con grida di *«Bravo! Bene! Benissimo!»*, Siccardi, quasi ad accompagnare il consenso, dice che i principi espressi *“sono di per sé così ovvi e manifesti”* da non meravigliarsi se qualcuno dubitasse della necessità di una legge per dichiararli e portarli ad effetto. Egli accenna, poi, a due temi che trovano spazio nella legge, anche se interessano aspetti esterni all'argomento centrale dell'abolizione del foro ecclesiastico: la riduzione delle feste religiose che, avverte Siccardi, va a vantaggio della Chiesa (*“le feste religiose col divenir meno frequenti siano meglio osservate”*) e dei poveri (*“che non devono essere costretti a interrompere il lavoro riducendo i mezzi di sostentamento”*); il progetto di legge concernente il matrimonio civile.

<sup>235</sup> Documenti Parlamentari - Sessione del 1850, pp. 428-429, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>236</sup> Camera dei Deputati - Sessione del 1850, Tornata dei 25 febbraio, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>237</sup> G. ARANGIO RUIZ, *Storia Costituzionale del Regno d'Italia (1848-1898)*, Firenze, 1898.

Nella parte finale del suo intervento Siccardi ricorda che le norme proposte sono già nei Codici di quasi tutti i popoli d'Europa; e - ci tiene a precisare - nulla tolgono al ruolo della religione dello Stato, «*quella religione dei padri nostri che sta profondamente a cuore a noi tutti*». Anzi, liberando quella religione «*dai privilegi che non sono in lei ma contro di lei*», e rivendicando alla sovranità civile la giurisdizione sulle cose del Regno, si toglierà “*di mezzo quella confusione di giurisdizioni e di competenze*” che fu motivo di conflitto tra Stato e Chiesa<sup>238</sup>.

Questo richiamo alla legislazione in atto nei paesi europei più avanzati, ai poteri autonomi dello Stato e alla autonomia della Religione cattolica fa scattare in piedi i deputati che applaudono a lungo. E' il 25 febbraio 1850. Sono tre temi che si ritroveranno presenti in tutto il dibattito separatista che per un ventennio andrà avanti: a) l'Europa come punto di riferimento; b) lo Stato come soggetto unico gestore dei poteri politici e della giurisdizione; c) la religione, non solo cattolica, libera per i suoi compiti spirituali, in piena autonomia.

Il 5 marzo la Camera tornerà a riunirsi per ascoltare la relazione della Commissione. Il 9 marzo la legge sarà approvata dai deputati. Il 12 marzo il ministro Siccardi illustrerà il progetto di legge al Senato. Il 14 aprile la Commissione senatoriale, con una relazione di quasi due ore, aprirà il dibattito. La legge sarà approvata definitivamente il 9 aprile. Il dibattito, svoltosi in poco più di un mese, è significativo di una fase di transizione nella quale gruppi e singoli, culture e interessi si sono confrontati, da un lato per cambiare, dall'altro per conservare. Ma la conservazione era diventata difficile perché era cambiata la cultura della gente comune, sia pure in un periodo nel quale l'analfabetismo raggiungeva livelli impensabili ma, insieme, le iniziative culturali, di istruzione e di informazione, diventavano sempre più numerose.

### **3. *Il dibattito alla Camera***

Il 5 di marzo 1850, prima della relazione del deputato Gianone per la Commissione di merito, la Camera subalpina, oberata dall'esame

(238) N. VALERI, *La lotta politica in Italia. Dall'Unità al 1925. Idee e documenti*, Firenze, 1980, p. 158.

di numerosi provvedimenti, decide di dare la precedenza al progetto di legge governativo illustrato dal ministro Siccardi. Prende la parola il relatore Gianone per una relazione strettamente giuridica nella quale spiega, articolo per articolo, l'incidenza della proposta di abolizione del Foro ecclesiastico sul sistema giuridico formale e su quello fattuale<sup>239</sup>.

Anche per la Commissione, come dato generale, non si tratta di una imposizione (contro la Chiesa). Il primo concetto giuridico è che «*lo Statuto proclama l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge*» e la proposta mette «*in atto il proclamato principio*». Il secondo concetto giuridico è che fra i diritti e i doveri inerenti la sovranità «*vi è senza fallo la distribuzione della giustizia*». Ambedue i concetti, eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e sovranità dello Stato nella gestione della legge, sono basilari per il processo di riforma giuridico dello Stato sardo-piemontese e, quindi, di quello unitario italiano.

Secondo Gianone, gli articoli 1 e 2 sembrano cambiare appena lo stato delle cose, poiché il valore possessorio della giurisdizione ecclesiastica era già in declino e, giustamente, egli osserva che la legge deve sancire norme “*schiette ed aperte*”, cioè chiare, e non invece utilizzare “*vie indirette ed oscure*” per giungere allo scopo. E un'affermazione che 150 anni dopo ha ancora il suo pieno valore<sup>240</sup>.

Un'altra valutazione di carattere giuridico è quella fatta sull'articolo 3, sulla eguaglianza in materia penale tra ecclesiastici e laici<sup>241</sup>. Non si vuole pregiudicare la condizione degli ecclesiastici. Anzi, ora che la civiltà impone una equa proporzione tra i reati e le pene, la proposta finisce per favorirla offrendogli “*ogni cautela per la pienezza della sua difesa*”.

L'articolo 4 può apparire superfluo, poiché precisa le due autorità, quella civile e l'altra ecclesiastica, ma si tratta di riordinare gli ambiti come conseguenza del principio generale stabilito.

Gli articoli 5 e 6 sono quelli riguardanti i luoghi ecclesiastici che godono di immunità. Il relatore osserva come qui si vuole applicare l'eguaglianza di giurisdizione e di legge che vale in rapporto alle persone e ai beni. Si tratta perciò di una estensione ai luoghi ecclesiastici delle norme penali riguardanti gli ecclesiastici.

<sup>239</sup> Documenti parlamentari - Sessione del 1850, pp. 429-430, Biblioteca Camera Deputati, Roma.

<sup>240</sup> G. SPADOLINI, *Le due Rome. Chiesa e Stato fra '800 e '900*, Firenze, 1973, pp. 364-553.

<sup>241</sup> P. BELLINI, *Saeculum...*, op. cit., p. 214.

Il deputato Gianone precisa, poi, che gli articoli 7 e 8 non hanno nulla a che vedere con il foro ecclesiastico e, per questo motivo, la Commissione ha creduto opportuno proporre due progetti di legge a parte. Si tratta della eliminazione delle pene relative all'osservanza di alcune feste religiose e delle norme riguardanti il diritto in materia matrimoniale. Per concludere, il relatore sottolinea che *“richiamando al loro vero essere i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, gioveranno a stabilire vieppiù quell'armonia che deve regnare tra le due autorità e che è sempre l'effetto della concordanza del diritto col fatto”*.

Il dibattito vero e proprio inizia il 6 marzo con un preciso attacco del deputato Pernigotti, un canonico piemontese, circa l'assenso alla legge da parte della Santa Sede<sup>242</sup>. Il Ministro Siccardi è costretto ad una lunga e immediata risposta nella quale amplia i concetti già espressi nella relazione: l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e, soprattutto, il riferimento allo Statuto che la sua proposta realizza. Si tratta di una legge che, precisa Siccardi, *“non crea principi nuovi ma è unicamente rivolta alla pratica applicazione ed alla naturale esplicazione di quelli che già si trovano nello Statuto involti”*. Giuridicamente si tratta, cioè, di una proposta di legge *“dichiarativa”* e non *“dispositiva”*.

Siccardi rivela che il contatto con la Santa Sede c'è stato, ma non è giunto a conclusione. I Concordati, d'altro canto, — avverte — non sono stati di ostacolo alla proclamazione dei principi dello Statuto<sup>243</sup> e non devono essere oggi di ostacolo all'attuazione di quei principi. A questo punto ribadisce un problema politicamente e giuridicamente rilevante: *“L'amministrazione della giustizia civile e penale è incontestabilmente un ramo inseparabile della sovranità dello Stato; ed allo Stato solamente appartiene di ragione la pienezza della sovranità territoriale, e così l'esercizio della giustizia civile e penale sulle persone e sulle cose temporali”*. Per finire, egli si richiama al valore della religione. La proposta *“non adombra per nulla la nostra religione che noi tutti confidiamo di trasmettere pura ed intatta ai nostri figli, i quali, più fortunati di noi, raccoglieranno i frutti dei nostri dolori, e forse, non sapranno degnamente apprezzarli. Separando la religione dai privilegi che a lei e alla società tornarono utili un tempo, noi intentiamo associarla ognora più a quel civile progresso che sempre io vorrei avesse per*

<sup>242</sup> A. SCIAROCCO, *L'Italia del Risorgimento, 1800-1860*, Bologna, 1990.

<sup>243</sup> L. FIORENTINI, *Lo Statuto spiegato al popolo con appendice sul diritto elettorale*, Roma, 1879.

*guida e per lume la religione*". Nulla, quindi, contro la religione, ma risposta «*al voto il più antico della nazione. Non ancora si parlava di riforme politiche, non si parlava ancora di libertà, e già era inteso ed universale il desiderio dell'abolizione di queste immunità*».

Il canonico Pernigotti fa il suo affondo e dichiara di non prender parte alla discussione e alla votazione<sup>244</sup> *"di questa legge siccome lesiva ai diritti della Chiesa. I canoni, i Concilii, e soprattutto quelli di Trento stabiliscono sempre più e confermano a favore della Chiesa quelle immunità"*. Nel suo intervento c'è la posizione del mondo cattolico conservatore che non dimentica il Concilio di Trento vecchio di trecento anni; ma anche quella di un alto clero abituato a gestire il potere temporale con i suoi privilegi economici e politici; e c'è una difesa contro gli attacchi polemici degli anticlericali di quegli anni.

Sul piano giuridico Pernigotti ribadisce il potere *"superiore"* della Chiesa sulla autorità civile ed il valore dei Concordati per realizzare quel potere<sup>245</sup>. Su questa linea è disposto a dare il *"bacio della pace"*.

Gli risponde duramente il deputato liberale Brofferio<sup>246</sup>: *"Ci offre il signor canonico il bacio della pace. Quanto a me dichiaro di non poterlo accettare"*. Brofferio guarda lontano, al lungo processo di modificazione del sistema giuridico che si ha davanti: *"Sostengo il progetto ministeriale, lo sostengo non solo per quello che ci reca ma per quello che promette di recarci; se si trattasse soltanto dell'abolizione di una parte delle immunità ecclesiastiche e della legge penale sopra l'osservanza di alcune feste, direi che è poco in cospetto dei tempi e delle contingenze; direi che lo Stato civile in sacrestia, e le grosse rendite del campanile e il matrimonio sottratto al diritto comune, e le nomine ai vescovadi dalla Curia di Roma, e i conventi e i monasteri chiamano altamente la sollecitudine del legislatore"*. Brofferio attacca ancora: *"la fazione clericale vorrebbe uno Stato nello Stato. La società è una sola; è l'unione di tutti i cittadini dinanzi alla legge, di tutti i cristiani dinanzi a Dio"*. E rincara la dose portando esempi quale quello del frate Marengo, condannato a morte per uccisione premeditata e barbara del marito dell'amante. L'opposizione di un vescovo lo aveva salvato dalla sentenza; ed anche la donna, che l'aveva aiutato a scannare il

<sup>244</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850—Tornata del 6 marzo, pp. 874-875, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>245</sup> F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Torino, 1892-1894.

<sup>246</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850 - Tornata del 6 marzo, pp. 875-878, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

proprio marito, aveva goduto della immunità ecclesiastica. “*Ecco la moralità del Concordato*”, sottolinea il deputato. E, rivolgendosi al canonico Pernigotti, ripropone le parole di Gesù: “*date a Dio ciò che è di Dio, date a Cesare ciò che è di Cesare*”. Le parole di Brofferio vengono salutate da applausi dalla Camera e dalle gallerie che vengono avvertite dal Presidente: «*alle tribune è proibito ogni segno di approvazione o disapprovazione*”.

Tocca poi al deputato sacerdote Marongiu<sup>247</sup> prendere la parola. E' un lungo discorso di circa un'ora, con il quale chiede che la Camera blocchi la discussione della legge fino a quando non si sarà verificato un accordo con la Santa Sede. A difesa della proposta del governo parla a lungo il deputato Bon-Compagni<sup>248</sup>, il quale avverte certo la necessità di un accordo, che non è tuttavia indispensabile. Il deputato Di Revel<sup>249</sup> afferma che per la prima volta si trova in disaccordo con un ministero che ha sempre appoggiato. Sarebbe pronto a votare gli articoli della proposta di legge se non vi vedesse “*occasioni di dissidio occasioni di torbido*”. E conclude: “*Approvo pienamente la sostanza della legge, ma non posso approvare il modo con cui viene presentata*”. Segue il deputato Piccon<sup>250</sup> il quale afferma che a suo tempo il diritto del foro ecclesiastico non è stato frutto di un atto di imperio della Chiesa, ma una scelta obbligata, quella di respingere le prepotenze dei feudatari alla cui giurisdizione i sudditi cercavano di sottrarsi. Ma, detto questo, aggiunge che i tempi e i costumi sono cambiati e lo Stato può riprendere alla Chiesa i privilegi che le erano stati concessi. Per questo egli voterà a favore della legge ritenendo di non dare nessun voto «*avverso alla religione cattolica alla quale mi glorio di appartenere*”. La discussione viene rimandata al 7 marzo.

L'intervento del deputato Piccon, come quello di altri suoi colleghi, dimostra come vi fosse un mondo cattolico disponibile alla ricerca di una soluzione equa tra Stato e Chiesa. Era il mondo cattolico delle Università e delle professioni che faceva riferimento non solo a Gioberti, ma ai pensatori cattolici francesi che anticipavano di un

<sup>247</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850 - Tornata del 6 marzo, Biblioteca Camera dei deputati, Roma.

<sup>248</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850— Tornata del 6 marzo, pp. 882-883, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>249</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850 - Tornata del 6 marzo, p. 883, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>250</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850 - Tornata del 6 marzo, pp. 883 -884-885, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

decennio le posizioni dei cattolici italiani<sup>251</sup>. Così come l'intervento del canonico Pernigotti e quello del sacerdote Marongiu confermano la presenza nel confronto di un mondo cattolico meno incline alla trattativa, più clericale, convinto che il governo non avrebbe potuto piegare la Chiesa sorretta dai credenti. Ed ancora, tra questi due si muove un terzo gruppo di cattolici per i quali la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico può anche essere votata perché giusta, ma alla condizione che essa sia frutto di una intesa con la Santa Sede da ricercare a qualsiasi costo. A questo gruppo appartengono il conte Di Revel ed il conte Balbo, il quale dice che la via degli accordi non è stata sufficientemente perseguita<sup>252</sup>.

Il 7 marzo, la seduta ha inizio con l'intervento del ministro Santa Rosa<sup>253</sup>. In un intervento incidentale, in risposta a Di Revel, non dimentica di precisare: *“per coscienza, cattolico, come mi vanto di essere, io dichiaro di non avere alcun timore, non sentire alcuna angustia di spirito nel sottoscrivere alla proposta legge dal ministro di Grazia e Giustizia”*.

A questo punto del dibattito prende la parola il deputato Camillo Benso Cavour<sup>254</sup>. Contro questa legge – dice - ci si muove su due linee, la prima di carattere giuridico, l'altra politico. Cavour si limiterà ad affrontare il tema alla luce di questo secondo elemento. Quando i deputati Di Revel e Balbo riconoscono come buona questa legge, non si capisce politicamente perché essi affermino essere inopportuna<sup>255</sup>. Inoltre c'è chi come Balbo, chiede di proseguire i contatti con la Santa Sede: ma è bene ricordargli che è dal 1848 che si tratta senza alcun risultato. Cavour costruisce un discorso in positivo. *“Il cattolicesimo ebbe sempre il gran merito di sapersi adattare ai tempi”*. Quando la società posava sui privilegi la Chiesa aveva la sua parte; *“Ora che la società posa sul principio dell'eguaglianza, sul principio del diritto comune, credo che il Clero cattolico saprà molto bene adattarsi”*. Secondo il deputato Cavour non ci sono da temere pessimi effetti, ostili

<sup>251</sup> A. OMODEO, *V Gioberti e la sua evoluzione politica*, Torino, 1941.

<sup>252</sup> Camera Deputati -Sessione del 1850— Tornata del 6 marzo, pp. 885-888, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>253</sup> Camera Deputati -Sessione del 1850 - Tornata del 7 marzo, p. 890, Biblioteca Camera dei Deputati Roma.

<sup>254</sup> Camera Deputati -Sessione 1850 -Tornata del 7 marzo, pp. 891-895, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>255</sup> G. SABBATUCCI - V. VIDOTTO (a cura di), *Storia d'Italia, I, Le premesse dell'unità*, Bari, 1994, p. 306 ss.

o guerre religiose nel caso di approvazione della legge che, anzi, rafforzerà la Chiesa e il suo potere spirituale.

Ma Cavour, quasi premonitore, nella sua lunga conclusione si rivolge ai deputati per dire: *“Volgete gli occhi a tutti i paesi d’Europa”*. E porta ad esempio le riforme costituzionali realizzate in Inghilterra, dove l’aristocrazia più aperta aveva avuto la forza di ridurre fortemente i propri privilegi, ma anche quelli della Chiesa anglicana. Ed invita: *“Progredite largamente nella via delle riforme”*<sup>256</sup>.

Il clima dell’aula, al termine del discorso di Cavour, è fotografato nel verbale delle sedute della Camera dei Deputati alla pagina 894 *“(Lunghi e fragorosi applausi da tutti i banchi e dalle gallerie. L’onorevole oratore riceve le congratulazioni di molti deputati che siedono attorno a lui; e discendendo dal suo posto per muovere fuori della sala, tutti i ministri gli danno una stretta di mano, e parecchi deputati della sinistra si felicitano con esso)”*.

Prende la parola il ministro dell’Interno Galvagno<sup>257</sup>. Tocca, poi, al deputato Pejrone<sup>258</sup>, il quale avverte che un governo civile non sarà mai rispettato se non esercita la pienezza dei poteri e non sarà mai amato se non vi è eguaglianza di diritti e doveri fra i cittadini. Il privilegio del foro ecclesiastico non ha nulla di divino, è solo privilegio terreno che può essere tolto, *“con un grande vantaggio alla Chiesa”*. Il deputato Mongellaz<sup>259</sup>, che parla in francese, spiega i motivi per i quali propone di votare il progetto di legge, ma a condizione che il Governo riprenda la trattativa con la Santa Sede e ne abbia l’assenso. Dopo l’intervento del deputato Pateri<sup>260</sup>, vi è un battibecco tra i deputati Brofferio e Marongiu. Il generale Spinola<sup>261</sup> vuole il consenso del Papa per approvare la legge. Il deputato Sulis<sup>262</sup>, a sostegno della legge, fa un’analisi storica per dimostrare come il foro ecclesiastico fu

<sup>256</sup> R. ROMEO, *Momenti e problemi di storia contemporanea*, Assisi, 1971.

<sup>257</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850— Tornata del 7 marzo, pp. 894-895, Biblioteca Camera dei Deputati Roma.

<sup>258</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850 - Tornata del 7 marzo, pp. 895, 896, 897 e 898 Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>259</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850— Tornata del 7 marzo, pp. 898-899, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>260</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850 - Tornata del 7 marzo, pp. 899, 890 e 891, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>261</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850— Tornata del 7 marzo, pp. 902-903, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>262</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850— Tornata del 7 marzo, pp. 903 -904, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

realizzato per il ruolo che la Chiesa ha avuto in passato in presenza della debolezza dei poteri politici. Nella legge non vi è nulla contro la religione, *“un sacro deposito che manderemo intatto ai nostri figli”*.

Il clima della Camera dei Deputati è piuttosto nervoso. Marongiu, Sulis, Novelli, Balbo, il presidente stesso partecipano a lunghi battibecchi. Tra vivi segni di dissenso il deputato Bersani<sup>263</sup> annuncia il voto contrario, essendo *«più prudente»* contattare l’Autorità Ecclesiastica. Josti<sup>264</sup> chiarisce che *“un parlamento cattolico ligio alla Chiesa, quando il ministero presenta una legge relativa a cose religiose, è di osservare se nella legge presentata dal ministero non vi sia qualche cosa che urti la religione del Paese; ora, nel nostro caso, tutti siamo convinti che la legge presentata dal ministero è eminentemente religiosa e cattolica; questa è una ragione sufficiente per la coscienza dei deputati”*.

La discussione continua l’8 di marzo. Parla il deputato Turcotti<sup>265</sup>, che è favorevole: *“La Chiesa non ha bisogno d’altro che di libertà”*. Quindi parla il deputato Cossu<sup>266</sup>, il quale dichiara il suo voto contrario in attesa dell’assenso del Papa. Successivamente è il turno del deputato Michelini<sup>267</sup> che pone gli aspetti di diritto della proposta di legge. La questione è di diritto pubblico e non di diritto canonico; le leggi canoniche sono leggi positive che regolano la società ecclesiastica, le leggi civili regolano i rapporti tra i cittadini, coloro che fanno parte della civile società determinano le norme e le leggi della società medesima; l’intervento di estranei alla società è una usurpazione o una concessione: nel primo caso è contro il diritto, nel secondo può essere revocata<sup>268</sup>.

Il dibattito si svolge con la partecipazione di un gran numero di deputati, cosa inusuale per quei tempi se non per leggi eccezionali.

<sup>263</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850— Tornata del 7 marzo, pp. 906-907, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>264</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850 - Tornata del 7 marzo, pp. 907, 908 e 909, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>265</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850 - Tornata dell’8 marzo, pp. 911, 912 e 913, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>266</sup> Camera Deputati - Sessione 1850 - Tornata dell’8 marzo, pp. 916-916, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>267</sup> Camera Deputati - Sessione 1850 - Tornata dell’8 marzo, pp. 915-916, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>268</sup> Sul punto cfr. P. BELLINI, *Per una sistemazione canonistica delle relazioni fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Condizioni e limiti di contributo da parte della dottrina statualistica*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, vol. XXX, Roma, 1954, pp. 190-376.

E la proposta Siccardi si presenta come eccezionale. Deblonay<sup>269</sup> (che parla in francese) accusa la maggioranza di “*onnipotenza*”: non si possono cambiare i patti senza accordo tra le parti. Il deputato Gerbino<sup>270</sup> che è favorevole alla proposta Siccardi, ricorda che Gesù Cristo “*disse che il suo Regno non era di questo mondo, ma di un ordine più elevato*”. Dal che deduce che «*il diritto divino non appoggia l'esercizio della giurisdizione civile e criminale ne' gli ecclesiastici*». E si dichiara convinto che il Papa non può rifiutarsi di approvare il contenuto della legge Siccardi. Palluel<sup>271</sup>, deputato della Savoia (parlando in francese), ricorda di aver sempre sorretto le iniziative del ministro della Giustizia. Si dichiara d'accordo sui contenuti della legge. Sull'articolo 1 che crea l'unità del potere giudiziario senza distinzioni; sull'articolo 2 che impone che tutti i beni siano sottomessi ad una sola giurisdizione e alle medesime leggi; sugli articoli 3, 4 e 5 che proclamano l'eguaglianza di tutti davanti alla legge penale; come sull'articolo 6 che sopprime l'immunità per il diritto d'asilo. Se Palluel è d'accordo sui contenuti della proposta di legge, non lo è “*dal punto di vista dell'opportunità, della legalità e della politica*”. Nel suo lungo intervento fa la proposta di prendere contatto con la Santa Sede per avere l'assenso del Papa che “*non può rifiutare al Piemonte ciò che ha accordato alla Francia e a quasi tutte le potenze europee*”.

La risposta gli viene dal deputato Chenal<sup>272</sup> (che parla in francese) per il quale c'è chi mette in dubbio che il Piemonte abbia i titoli politici per realizzare una legge che si innesta nel principio inalienabile della libertà del popolo<sup>273</sup>. Se non siamo “*maturi per trattare i nostri affari.; allora siamo assimilati a dei minorenni: ma, diventati maggiorenni dobbiamo recuperare il pieno esercizio dei nostri diritti. Io voto per l'adozione della legge*”. Tocca ancora a un deputato di lingua francese, Bes<sup>274</sup>, il quale pur dichiarandosi d'accordo con la legge, con un ordine

<sup>269</sup> Camera Deputati -Sessione 1850 -Tornata dell'8 marzo, p. 916, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>270</sup> Camera Deputati -Sessione 1850— Tornata dell'8 marzo, pp. 915,916 e 917, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>271</sup> Camera Deputati -Sessione 1850 -Tornata dell'8 marzo, pp. 917-21, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>272</sup> Camera Deputati -Sessione 1850 -Tornata dell'8 marzo, pp. 921-924, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>273</sup> V. BERSEZIO, *Il Regno di Vittorio Emanuele II*, vol. IV, Torino, 1889, 1895.

<sup>274</sup> Camera Deputati -Sessione 1850— Tornata dell'8 marzo, pp. 925 e 926, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

del giorno chiede il rinvio della discussione, ritenendo che un po' di tempo potrà consentire di affrontare meglio la situazione e di ridurre i contrasti politici, anche quelli interni al Governo<sup>275</sup>. A questo proposito prende la parola il Presidente del Consiglio Massimo D'Azeglio<sup>276</sup> il quale nega che nel Governo ci siano state «*non dico differenze ma neppure sfumature*». Riprende la parola il ministro di Grazia e Giustizia Siccardi<sup>277</sup> per aggiungere nuove osservazioni: il Ministero, di questa legge, non ha mai inteso di fare una questione politica ma una questione di legalità e di applicazione dello Statuto e respinge le proposte di rinviare il dibattito che sarebbe poco ossequioso per lo Stato e per lo stesso Papato. Si chiede la chiusura del dibattito. Il deputato D'Aviernoz, di lingua francese, rileva come gli oppositori alla legge non sono contrari al merito intrinseco di essa, ma affermano di non aderire per un problema di coscienza. Ma una questione di coscienza non si decide a colpi di maggioranza. Il deputato Valerio<sup>278</sup>, pur favorevole alla legge, chiede la prosecuzione del dibattito per dare la parola a tutti gli oppositori. La Camera, invece, ne decide la chiusura. Vengono messi in votazione gli ordini del giorno, Marongiu, Bersani, Bes, che la Camera respinge. Si rinvia al 9 marzo la discussione degli articoli.

Il 9 marzo inizia la discussione sui singoli articoli. Il Presidente legge l'articolo 1: «*Le cause civili tra ecclesiastici e laici, od anche tra soli ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualsiasi sorta*». Interviene il deputato D'Aviernoz. Gli risponde il relatore Gianone. L'articolo viene messo ai voti ed approvato.

Viene letto l'articolo 2: «*Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici, ed i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile*». Nessuno chiede la parola; indi viene messo ai voti ed approvato.

Si legge l'articolo 3: «*Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini:, a tutte le leggi dello Stato. Pei reati nelle dette leggi contemplati*

<sup>275</sup>- A. MANNO, *L'opinione religiosa e conservatrice in Italia dal 1830 al 1850*, Torino, 1910.

<sup>276</sup> Camera Deputati - Sessione 1850 - Tornata dell'8 marzo, p. 926, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>277</sup> Camera Deputati - Sessione 1850 - Tornata dell'8 marzo, pp. 926-928, Biblioteca Camera Deputati, Roma.

<sup>278</sup> Camera Deputati - Sessione 1850 - Tornata dell'8 marzo, p. 929, Biblioteca Camera Deputati, Roma.

*essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, dai tribunali laici:, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni”.* Nella discussione interviene, ancora, D’Aviernoz (in francese), il quale propone un emendamento. Il componente della Commissione, Novelli, gli risponde respingendo l’emendamento. Messo ai voti, la Camera lo respinge, mentre approva l’articolo. L’articolo 4 così recita: *«Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai tribunali civili salvo sempre all’ecclesiastica autorità l’esercizio delle sue attribuzioni per l’applicazione delle pene spirituali, a termine delle leggi ecclesiastiche».* Nessuno chiede la parola, viene messo ai voti ed approvato.

L’articolo 5 è composto da due paragrafi: *«Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona e materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei magistrati d’appello, si osserveranno d’or innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi. I magistrati d’appello riterranno, però, la cognizione delle cause che già si trovassero presso di essi vertenti nell’epoca in cui emanerà la presente legge”.* Le votazioni sono tre, due per i paragrafi, una per l’insieme dell’articolo. La Camera approva.

L’articolo 6 è così concepito: *«Rifugiandosi nelle chiese od altri luoghi, sino ad ora considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l’individuo arrestato verrà rimesso all’autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme statuite dal codice di procedura criminale. Si osserveranno, però, nell’arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo, e le cautele necessarie affinché l’esercizio del culto non venga turbato. Se ne darà, inoltre, contemporaneamente o nel più breve termine possibile, avviso al parroco e al rettore della chiesa in cui l’arresto viene eseguito. Le medesime disposizioni si applicheranno, altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi».*

Si apre la discussione nella quale intervengono i deputati D’Aviernoz (“*è un grave errore eliminare il diritto d’asilo che spesso serve per salvaguardare i perseguitati e non i criminali*”); Farina (“*i santuari non possono essere il ricovero di chi viola le leggi*”); De Maria (“*una nazione con un grado alto di civiltà non ha bisogno delle chiese per difendere i perseguitati*”); Giuseppe Jacquemoud, deputato della Savoia (“*In Savoia, paese molto religioso e molto cattolico, non esiste il diritto d’asilo a causa del concordato 1801 tra Stato francese e Chiesa gallicana*”);

Novelli (“*Non c’è timore che venga oltraggiata la religione o la maestà dei luoghi sacri solo perché cade l’immunità per i delinquenti*”); intervengono nuovamente il generale D’Aviernoz, De Maria e Jacquemoud. Ancora tre votazioni e la Camera approva.

Ora vengono letti gli articoli “*anomali*”, riguardanti temi diversi da quello principale della legge. Il primo è l’articolo 7: “*Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto*”.

D’Aviernoz contesta l’inserimento in una legge di una “*disposizione che non è legge*”, Gianone risponde che vi era l’esigenza di farne cenno fin d’ora «*benché come di cosa futura*» del problema della giurisdizione civile sul matrimonio. Un problema, quindi, soprattutto politico. La Camera approva. A questo punto, il deputato Palluel propone un articolo aggiuntivo nel quale chiede che il Governo si concerti con la Santa Sede prima di mettere in esecuzione la legge. Per l’articolo aggiuntivo dieci deputati chiedono lo scrutinio segreto. Il relatore Gianone lo respinge, così come il deputato J’acquier, di lingua francese, il quale, in un duro intervento, accusa l’opposizione di non avere il coraggio del confronto aperto. Gli risponde Palluel il quale chiede il voto segreto. Si passa al voto segreto sull’articolo aggiuntivo. I presenti e votanti sono 154. I voti favorevoli 34, i voti contrari 120. Il Presidente, dopo la dichiarazione di voto del deputato Cossato, favorevole, mette ai voti il complesso della legge. Su 156 presenti e votanti, 130 sono i voti favorevoli; 26 i contrari. Dal confronto dei risultati si può osservare che 8 deputati della maggioranza avevano votato anche l’articolo aggiuntivo per l’accordo con la Santa Sede.

La legge andrà ora al Senato.

#### ***4. Il dibattito al Senato***

Il 4 aprile 1850, il senatore De Margherita, per conto della Commissione di merito, davanti all’Assemblea senatoriale al gran completo, svolge una lunga relazione - durata circa due ore - sulla proposta di legge Siccardi licenziata con voto favorevole dalla Camera dei Deputati. I senatori, buona parte di scelta reale, sono più conservatori dei deputati e, se si vuole, di matrice più fortemente cattolica. Tuttavia, proprio la relazione, il dibattito ed il risultato finale favorevole

dimostrano come anche i conservatori cattolici avessero un giudizio univoco e positivo sul contenuto della proposta del governo. Se una differenza viene fuori, ma più che differenza è rincrescimento e amarezza, è quella che riguarda l'assenso della Santa Sede al progetto<sup>279</sup>. La maggior parte dei senatori del Regno sardo-piemontese, a partire dal relatore, ripete che c'è da sperare in un ripensamento della Chiesa, ma anche che non è possibile che lo Stato non realizzi il suo potere per l'eguaglianza dei cittadini tutti, laici ed ecclesiastici, davanti alla legge. Basta una scorsa sintetica alla relazione De Margherita<sup>280</sup> a confermare questo nostro giudizio che riguarda la grande maturità del mondo cattolico sardo piemontese disponibile ad affrontare le riforme ed il cambiamento istituzionale, ad incominciare dalle leggi separatiste<sup>281</sup>. Gli ultracattolici estremisti sono una minoranza.

Una seconda osservazione riguarda l'atteggiamento del Re Vittorio Emanuele II(282). E' noto il peso politico e personale del Re sui senatori o su buona parte di essi. Avrebbe potuto certamente forzare la propria posizione e bloccare la legge. Non lo ha fatto (come invece farà qualche anno dopo con la legge Cavour-Rattazzi<sup>282</sup> sul matrimonio civile che sarà bloccata e rinviata di oltre un decennio). De Margherita dedica la prima parte della sua relazione alla minoranza che si differenzia dalla maggioranza su "*due essenziali capi*".

Il relatore, in un italiano barocco, ci avverte che la minoranza *«avvisò pienamente che, dove anche lecito si reputasse alla civil podestà di decretar l'abolizione del contrastato privilegio e della locale immunità, mai non dovrebbesi por mano ad una simigliante deliberazione, se prima non siansi messi in opera ed esauriti tutti i mezzi che acconci ravvisar si possano acconturre il Capo supremo della Chiesa a darvi il suo assenso, od almeno a mostrarsi a quell'abolizione non contraddicente»*.

La seconda loro osservazione è che, al di là della bontà della legge, per troppi secoli la Chiesa ha posseduto quei diritti, oggetto di

<sup>279</sup> N. BIANCHI, *Storia della monarchia piemontese dal 1773 sino al 1861*, vol. IV, Torino, 1864.

<sup>280</sup> Camera Deputati - Sessione 1850, pp. 431, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>281</sup> G. CAPUTO, *Il separatismo...*, op. cit., p. 37 ss.

<sup>282</sup> C. BÀLBO, *Della monarchia rappresentativa in Italia*, Firenze, 1857.

<sup>283</sup> Su questa legge, per avere un esauriente quadro storico-politico del tempo, si rimanda a Bellini, nel suo *Saeculum...*, più volte citato in queste pagine.

Concordati e, per questo, non si può ora vederli annientati senza il concorso della Santa Sede<sup>284</sup>.

Per giustificare la posizione della maggioranza, il relatore compie un lungo *excursus* storico, incominciando dalle leggi costantiniane. Ma lo scopo evidente di De Margherita è quello di sostenere soprattutto che non c'è nessuna intenzione di spogliare la Chiesa dei suoi diritti e delle sue libertà spirituali: occorre soltanto che le due linee parallele non si accavallino a danno dell'una o dell'altra. Secondo il relatore, non è possibile sostenere che il primo articolo dello Statuto, che dichiara la religione cattolica la sola religione dello Stato, venga strumentalizzato<sup>285</sup>. Quell'articolo *“non allude né punto né poco ad un privilegio che non solo avrebbe leso i poteri del principato, ma che ragionevolmente sarebbe stato abolito dai successivi articoli dello Statuto che pongono in primo piano l'eguaglianza dei cittadini. In conclusione, con questa legge si rimette in vigore, senza danno per la Chiesa, quei sani ed irrecusabi principi di diritto pubblico”*. Il privilegio è cosa *“troppo ripugnante”* rispetto *“a quell'eguaglianza di doveri e di diritti, che vuol natura, persuade la ragione, la religione inculca, e tende ad attuare in ogni parte del viver civile la progrediente nostra civiltà”*.

Il Senato, nella seduta del 5 aprile 1850, avvia la discussione dopo la lettura del sunto di 19 petizioni firmate da oltre duemila cittadini i quali chiedono *“che sia adottata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico”* e di altre sette petizioni inviate da 700 cittadini e dai capitoli e dal clero di Voghera, Saluzzo e Finale *“che chiedono che sia rigettata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico”*.

E' il ministro di Grazia e Giustizia Siccardi<sup>286</sup> a prendere la parola per fare una precisazione: *«Il principio alla base di questa legge è quello della sovranità nazionale»*. Il far dipendere questa legge da condizioni esterne, il consenso del papato, vuoi dire violare quel principio. Tuttavia, la trattativa con la Chiesa c'è stata ed il Governo ritiene di non potersi dispensare *«da far conoscere a voi e al paese che vi furono negoziati; e che furono inutilmente intrapresi e condotti»*. Siccardi fa la cronistoria della legge, dai suoi primordi fino al tentativo

<sup>284</sup> G. BRIACCA, *Pietro De Rossi di Santa Rosa, Giuseppe Siccardi, Camillo Benso di Cavour, cattolici riformatori tra regalismo e liberismo*, Verona, 1988.

<sup>285</sup> A.C. JEMOLO, *La natura e la portata dell'art. 1 dello Statuto*, in *Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*, I, Firenze, 1913.

<sup>286</sup> Senato del Regno. Sessione 1850, Tornata del 5 aprile, pp. 149, 150, 151 e 152, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

di avere il consenso della Santa Sede. I senatori vengono a sapere che il Governo aveva presentato un vero e proprio concordato sulla materia relativa alla eguaglianza degli ecclesiastici e dei laici davanti alla legge, ma non c'era stato nulla da fare<sup>287</sup>. Da parte di Roma c'era stato il tentativo di partire da basi diverse ma “*siccome dissentivano da quel principio*”, l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge “*erano esse inaccettabili*”. Il ministro si chiede se si era fatto troppo o troppo poco per arrivare ad un accordo e si risponde che “*quelli che credono che il regolamento della giustizia civile e penale fra i cittadini è un essenziale prerogativa della sovranità nazionale, e che il volgere le nostre preghiere alla corte di Roma era debito di convenienza ma non necessità di diritto*” diranno che si è fatto abbastanza. Per Siccardi la legge sull'abolizione del foro ecclesiastico è da approvare e commenta che quando le riforme sono desiderate, se i moderati non le fanno, l'opinione pubblica li abbandona e le riforme se le procura con le rivoluzioni. E' la storia a confermare questo assunto.

Il primo senatore a dire la sua opinione è Alessandro di Saluzzo(288), il quale, non avendo voce fa leggere l'intervento al senatore De Cardenas: annuncia la sua opposizione fino a quando non ci sarà il concerto con la Santa Sede. Tocca, poi, al senatore marchese Roberto D'Azeglio<sup>289</sup>, il quale ritiene che vi sia una più alta maturità dei popoli per la quale occorre affrontare il contrasto di fondo tra la spiritualità della Chiesa e le sue temporalità: la religione è “*alito vitale della società umana*” ma conviene che “*sia pura da ogni lega materiale*”.

Egli ricorda l'affermazione di un canonista francese, il vescovo di Langres, per il quale un principe non può rifiutare alla Chiesa la libertà di esercizio, ma può rifiutare privilegi e protezioni se risultano di grave danno per la Società civile. D'altro canto, per D'Azeglio l'articolo 24 dello Statuto è chiaro: “*tutti sono uguali dinanzi alla legge*”; ed ancora più chiaro è l'articolo 71 “*nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali*»; ed ancora l'articolo 68 per il quale “*la giustizia emana dal re*”. La giurisdizione ecclesiastica, secondo l'oratore, violava questi tre articoli del patto fondamentale. D'Azeglio termina affermando che professando egli “*per sincero convincimento la religione*

<sup>287</sup> G. D'AMELIO, *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano, 1961.

<sup>288</sup> Senato del Regno -Sessione 1850 -Tornata del 5 aprile, p. 152, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>289</sup> Senato del Regno -Sessione 1850— Tornata del 5 aprile, pp. 153, 154, 155 e 156, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

*Cattolica*” nessuno potrebbe fargli adottare una legge che minimamente offenda il dogma o la sottomissione alla libertà spirituale. Per questo annuncia il voto favorevole.

Il senatore Colla<sup>290</sup> (in francese) dichiara il suo voto contrario senza l'accordo della Chiesa, mentre il senatore Picolet<sup>291</sup> (in francese), che sostiene la legge Colla<sup>292</sup>, ribatte con il voto contrario alla legge. Il senatore Cristiani<sup>293</sup> rileva come gli avversari della legge non neghino il valore del principio della sovranità dello Stato, al punto da dichiarare il voto favorevole se il Papa dichiarasse l'accordo. Ma egli affronta il problema anche sul piano giuridico ed afferma che *“l'ingerenza della Chiesa nella giurisdizione temporale, non è una prerogativa inerente alla sua istituzione, e non fu che l'effetto di una delegazione del potere laicale”*. Cioè se è il potere civile ad aver dato il potere giurisdizionale alla Chiesa, quello stesso potere può toglierlo. Nella conclusione egli dice che il popolo piemontese non è più tanto rozzo da non distinguere negli ecclesiastici il doppio carattere di sacerdote e di cittadino; così come il ceto ecclesiastico non ha poca accortezza tanto da non riconoscere la necessità dell'abolizione del foro ecclesiastico. Per questo dichiara il suo voto favorevole alla legge perché *«si restituisca la potestà temporale nell'integrità di una giurisdizione che forma uno dei fondamentali attributi; anzi uno dei più sacri doveri della sovranità»* dello Stato.

Interviene il vescovo Billet<sup>294</sup> (in francese), il quale chiede di aggiornare a tre mesi l'approvazione della legge che, a suo giudizio, non è storicamente sostenibile tenendo conto, anche, che tutti i vescovi del regno si sono dichiarati contrari, così come i giornali religiosi. Per il senatore D'Oria<sup>295</sup>, cattolico di profondo convincimento, cristiano, e liberale, come si definisce, *“senza scrupolo di sorta”* dichiara il voto a favore della legge. Il problema, afferma, è di coniugare la libertà

<sup>290</sup> Senato del Regno -Sessione 1850 -Tornata del 5 aprile, pp. 156-157, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>291</sup> Senato del Regno -Sessione 1850— Tornata del 5 aprile, pp. 158, 159 e 160, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>292</sup> Senato del Regno -Sessione 1850 -Tornata del 5 aprile, p. 160, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>293</sup> Senato del Regno -Sessione 1850 -Tornata del 5 aprile, pp. 160, 161, 162 e 163, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>294</sup> Senato del Regno -Sessione 1850 -Tornata del 5 aprile, pp. 163-166, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>295</sup> Senato del Regno -Sessione 1850 -Tornata del 5 aprile, pp. 166-167, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

con la religione ed è il principio di libertà che sovrintende allo Statuto che vuole *“l’uguaglianza di tutti in faccia alle leggi”*.

Il senatore De Cardenas<sup>296</sup>, con piglio polemico, si dichiara contrario alla legge: come cattolico, vuole *“essere illuminato dagli oracoli della Chiesa”*, diffidando dell’individuale giudizio *«della superbia privata che con il protestantesimo ha sconvolto l’Europa»*.

Galli Della Loggia<sup>297</sup>, dal canto suo, si dichiara favorevole, pur criticando le forme usate: il negoziato con la Santa Sede sarebbe dovuto continuare.

La convenienza dello Stato, in presenza della legislazione civile criminale, è quella di abrogare i privilegi. Ma vi è una così forte urgenza? Il Senato può approvare la legge con un ordine del giorno nel quale chiede di riprendere il negoziato? Il senatore Di Castagnetto<sup>298</sup> perora la causa del potere ecclesiastico e accusa il ministro di violare con le sue norme la religione dei padri. *“Abolire il foro ecclesiastico è come togliere i segni del rispetto, del decoro e della rappresentanza alla religione”* (dalla tribuna arrivano prolungati rumori sedati dal presidente della seduta Barone Marino). Di Castagnetto continua, prevedendo gravi sciagure: il risultato della legge è talmente grave *“che la nostra fede è in pericolo perché l’unità della Chiesa è minacciata”* (nuove violente proteste dalla tribuna). *«Se lo Stato vuole rivendicare i diritti inalienabili della sua sovranità, anche la Chiesa ha dei diritti sui quali l’autorità civile non ha competenza. Dobbiamo combattere non l’influenza della Chiesa, quella clericale, ma la demagogia che distrugge l’unità dei cattolici per rovesciare la monarchia e le nostre istituzioni. Si tolga pure il foro ecclesiastico, ma prima ci sia l’assenso della Santa Sede»*.

La seduta riprende il 6 aprile con l’intervento del senatore Musio (299), per il quale se lo Statuto è un fatto sociale, unica legge di riferimento della vita politica, la conseguenza sul piano giurisdizionale è ovvia. I tribunali ecclesiastici hanno, in diritto, cessato di esistere dal momento in cui lo Statuto è entrato in vigore; per questo la legge in

<sup>296</sup> Senato del Regno - Sessione 1850 - Tornata del 5 aprile, p. 167, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>297</sup> Senato del Regno - Sessione 1850 - Tornata del 5 aprile, pp. 167-168, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>298</sup> Senato del Regno - Sessione 1850 - Tornata del 5 aprile, pp. 169-172, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>299</sup> Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata del 6 aprile, pp. 173, 174 e 175, Biblioteca Camera dei Deputati Roma.

discussione è legge fondamentale. E i concordati con la Chiesa allora? Per l'oratore *“non sono atti internazionali: perché nel concetto cattolico non esistono più nazioni ma una sola, è questo il mondo”*. Essi possono essere un atto necessario ma sono *«atti di ossequio e meramente facoltativi»*. Non manca di ricordare San Bernardo per il quale l'unica potestà delegata da Dio alla Chiesa è quella di rimettere i peccati, mentre dichiara *“spregievole”* per un ecclesiastico l'ufficio di giudice in materie non spirituali. Il voto favorevole è motivato perché la legge è *“eminentemente politica”, “eminentemente cattolica”, “eminentemente santa”*.

Per il senatore Luigi Di Collegno<sup>300</sup> lo scontro in atto sulla legge deriva da due posizioni culturali diverse: *«l'una propria dell'uomo che è la ragione, l'altra del cristiano che è la fede»*. La sua tesi è che la fede prevale anche se non si vuole togliere valore alla sovranità dello Stato. Ciò che non si vuole è che, se la giustizia emana dal re, occorre eliminare il rischio che al re spetti anche la giurisdizione spirituale(301). Il senatore Plezza<sup>302</sup> rileva che le contestazioni alla legge sono due: la prima è che è contraria alla religione; la seconda è che infrange i trattati. Con ironia afferma che sulla prima non si dovrebbe rispondere visto che *“siamo gli ultimi ad abolire il foro ecclesiastico”*, e se sussistesse, a causa di questa legge, un principio di scisma, *“saremmo gli unici cattolici che rimangono al mondo e tutti gli altri popoli sarebbero a quest'ora scismatici”*. Il privilegio del foro era della Chiesa non per le attribuzioni date da Cristo, ma per le concessioni umane e dei trattati. Non si può dire, allora, che l'abolizione del foro costituisce un'offesa alla religione, essendo essa conseguenza soltanto di un recupero dell'autorità dello Stato civile. Si tenga conto, poi, che *“i concordati sono trattati assolutamente particolari. Il Papa non è una potenza romana e per questo le convenzioni non hanno la natura di trattati e per esse non si può invocare il diritto internazionale. Si può parlare, forse, di contratti, per i quali si può annullare il diritto privato se l'utilità*

<sup>300</sup> Senato del Regno -Sessione 1850 -Tornata del 6 aprile, pp. 175-178, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>301</sup> Sul complesso problema della giurisdizione delle sfere di competenza tra i due ordini, sia per quanto riguarda l'aspetto storico che, soprattutto quello giuridico, si rimanda al magistrale lavoro di Bellini, *Respublica sub deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa pre-umanistica*, Firenze, 1981, pp. XIX - 186.

<sup>302</sup> Senato del Regno -Sessione 1850 -Tornata del 6 aprile, pp. 178-183, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

*pubblica lo richiede. Con il concordato il Pontefice rappresenta il clero piemontese, ma i diritti di quest'ultimo non appartengono certamente alla Chiesa universale. I concordati non sono in posizioni giuridiche sulla sovranità dello Stato, ma regolamenti adatti a dirimere le controversie tra le parti. L'amministrazione della giustizia che è un dovere del legislatore non si può considerare materia di contratto di cessione». L'oratore fa riferimento al catechismo per affermare il suo voto favorevole: "è peccato per legislatori civili permettere che in materia civile si faccia anche una sola ingiustizia che è possibile evitare". Il senatore D'Angennes<sup>303</sup>, vescovo di Vercelli, torna al Concilio di Trento per difendere la posizione della Chiesa. Non contesta le ragioni della legge, ma protesta per non potere votare a favore di essa non essendoci il consenso papale. Per risposta il senatore Plezza che aveva già parlato, prende la parola per fatto personale e legge in latino una parte della costituzione del Papa Gregorio XIV nella quale si dimostra come il concordato e i contratti possono essere rescissi<sup>304</sup>.*

Per capire la rilevanza che veniva data al dibattito, ricordiamo che anche gli assenti inviavano messaggi perché fosse chiara la loro posizione. Il senatore Cibrario legge una lettera del senatore Petitti (305), ammalato, il quale esprime il rincrescimento di non poter contribuire a far prevalere la legge. Ed il senatore Gioia<sup>306</sup> parla, «*perché il silenzio non sia interpretato quale indizio di languido convincimento*». E riafferma, in appoggio alla legge, che *"Il Governo è uno, una la giurisdizione, uno l'imperio. La sovranità nazionale non si scinde, non si partecipa, non si dona, non si cede. Ha la natura di essere individua ed indivisibile. Un solo principe, un solo potere legislativo, un potere solo esecutivo, un regime giudiziario unico che riposa e si appunta nell'autorità regia. Tali sono gli elementi organici della nuova vita sociale"*. L'oratore pone, quindi, il contrasto con la Chiesa nei confini del potere autoritativo e unico dello Stato che, con questa legge, si riappropria di privilegi che aveva a suo tempo concesso alla Chiesa,

<sup>303</sup> Senato del Regno - Sessione 1850 - Tornata del 6 aprile, pp. 183 e 185, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>304</sup> P. BELLINI, *Le leggi ecclesiastiche separatistiche e giurisdizionalistiche (1848-1867)*, in *La legislazione ecclesiastica*, Firenze, 1967, pp. 145-192, ora, con aggiunte e modifiche, anche in *Saeculum...*, cit.

<sup>305</sup> Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata del 6 febbraio, p. 185, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>306</sup> Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata del 6 febbraio, pp. 185-189, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

ma che a questa non derivavano da diritti divini o acquisiti, se è vero che nei primi secoli di vita della stessa Chiesa di quei privilegi non c'è ricordo. Come è possibile, poi, che mentre al di là dei confini del regno si ritiene un *“concetto compiutamente cattolico l'uguaglianza dei preti e dei laici davanti alla legge, a quest'altra sponda vicina il medesimo concetto vi sarò detto scismatico, irreligioso, dannato”*.

Per il senatore D'Arvillars<sup>307</sup>, che parla in francese, l'ultima nota inviata da Pio IX dovrebbe consentire un ripensamento della legge. Ma la risposta viene dal senatore Sclopis<sup>(308)</sup> il quale ricorda come la *”proposta per l'unicità e l'uniformità della giurisdizione è antica e non solo sostenuta da parte laica ma anche dei chierici”*. Il Senato di Genova nel 1836 la propose in un documento ed indirettamente la proposero seimila ecclesiastici, in migliaia di petizioni, quando con il nuovo ordinamento comunale si escludevano dal Consiglio comunale coloro che erano sottoposti ad un foro diverso da quello civile, *«i quali domandavano d'essere ammessi a godere del beneficio statutale e dichiaravano che per quanto a loro spettava erano disposti a rinunciare al privilegio clericale onde conseguire il diritto comune di cittadinanza»*<sup>309</sup>. Sclopis ricorda che lui fu uno di quelli incaricati dal re di proporre un concordato con Roma sulla materia al quale aveva lavorato. Ma lo Stato sardo-piemontese è sulla strada delle riforme e lo Statuto diventa punto di riferimento di quelle riforme, *«prodotto di cose lungamente elaborate, di abitudini invalse, di un certo spirito che cresce e si dilata»*. Sclopis dichiara il suo voto favorevole rivolgendosi ai vescovi facenti parte della Camera alta del Regno, richiamandoli *«alle regole del buon senso»*.

*«Antiche ed inveterate leggi non possono essere violate senza conseguenze. I concordati non sono degli strumenti di passaggio, ma il riconoscimento del peso che la Chiesa deve avere sui poteri civili»*. Per questo non si può approvare questa legge senza il consenso della Santa Sede. E' quanto afferma il senatore Moreno<sup>310</sup> il quale invita i governanti a *«ripartire per Roma»* (mentre il pubblico delle tribune esprime

<sup>307</sup> Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata del 6 febbraio, p. 189, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>308</sup> Senato dei Regno - Sessione 1850— Tornata del 6 febbraio, pp. 189-192, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>309</sup> S. CILIBRIZZI, *Storia parlamentare, politica e diplomatica d'Italia da Novara a Vittorio Veneto*, voll. I-VIII, Napoli-Roma, 1939-1940.

<sup>310</sup> Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata del 6 febbraio, pp. 192-193, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

ilarità). Il senatore Maestri<sup>311</sup> preferisce ribadire i principi che stanno alla base della legge. Il suo ragionamento è semplice: “*il Dogma è lo statuto della Chiesa, lo Statuto è il dogma dello Stato*”, per un cattolico e cittadino i giuramenti sono sacri e non c’è violazione se si stabilisce la linea che separa «*il temporale dallo spirituale, il civile dal religioso, l’umano dal divino*”. Ebbene la legislazione dello Stato, i tribunali civili e criminali, i reati e le pene sono tutte cose che escono dalla sfera morale, appartenendo alla potestà dello Stato che ha per attributi essenziali i tre poteri supremi: legislativo, esecutivo e giudiziario. D’altra parte, già nella convenzione del 27 marzo 1841 si prendeva atto della nuova situazione. Infatti nel primo e nel secondo articolo si diceva che la Santa Sede non avrebbe posto difficoltà a che i magistrati laici giudicassero gli ecclesiastici per tutti i reati che hanno qualificazioni di crimini a termine delle vigenti leggi dello Stato. La proposta di legge, quindi, non viola nulla, né impedisce le pene canoniche, anzi le riserva alla giurisdizione del clero. La condanna a morte di un ecclesiastico determina il giudizio del vescovo per la degradazione secondo i canoni. In sintesi, l’abolizione del foro ecclesiastico non fa che confermare la convenzione del 1841 tra Stato e Chiesa. Se mai oggi la violazione sarebbe procurata da chi si oppone alla legge e, quindi, all’autonomia della potestà politica e dello Statuto.

La seduta dell’8 aprile inizia con la lettura di altre petizioni, a favore e contro l’abolizione del foro ecclesiastico tra cui l’arcivescovo e il clero della diocesi di Cagliari. Si riapre il dibattito. Il senatore Di Calabiana<sup>312</sup> si dichiara subito contrario alla legge, a suo giudizio illegale perché viola materie che, oltre ad essere ecclesiastiche per natura e regolate da speciali leggi canoniche, sono state definite di comune accordo tra i due poteri. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio abuso di potere contro il quale l’oratore dichiara il voto contrario anche se vorrebbe un sì della Santa Sede per votare a favore. Siamo alle battute finali! Prende la parola il ministro della Pubblica Istruzione Mameli<sup>313</sup>, il quale rileva come per oltre dieci anni si fosse dedicato alla «*trattazione dei negozi ecclesiastici*» e come fosse conosciuto

<sup>311</sup> Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata del 6 febbraio, pp. 193-196, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>312</sup> Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata dell’8 febbraio, pp. 197-198, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>313</sup> Senato del Regno - Sessione 1850 - Tornata dell’8 febbraio, pp. 199, 200 e 201, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

quale «*acerrimo e zelantissimo difensore della giurisdizione ecclesiastica*». Dice che nel suo comportamento non c'è nessuna metamorfosi. C'è di mezzo lo Statuto, con i suoi principi ai quali fare riferimento: la sovranità e i diritti essenzialmente inerenti alla medesima sono certamente inalienabili. Anche l'oratore è dell'idea che non si può parlare di violazione dei trattati: «*i concordati non sono trattati; ma strumenti di gestione dei rapporti*». «*Se i concordati fossero trattati*», ribadisce Mameli, «*allora il contenuto non riguarderebbe solo gli ecclesiastici piemontesi; ma quelli che operano in tutto il mondo, tenuto conto che il potere spirituale della Santa Sede supera i singoli territori*». L'abolizione del privilegio del foro è una conseguenza logica e necessaria dei principi di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge: «*non comprendo come gli ecclesiastici, i quali godono dei benefici dello Statuto e dei diritti politici da esso consacrati, sedendo nel Parlamento nazionale come senatori e come deputati, possano oggi ricusarne le conseguenze*». La ricusazione della legge, secondo Mameli, equivale all'abnegazione dello Statuto.

Il dibattito viene sospeso per dare lettura di altre petizioni a favore della legge. Tocca, poi, al senatore Fantini<sup>314</sup> per il quale non è in discussione il contenuto della legge, neppure da parte del clero. Lo è il modo in cui la si vuole approvare: «*se la legge fosse fatta in accordo con il capo della Chiesa anche l'episcopato e il clero si sottometterebbero con convinzione*». Il senatore D'Oria chiede la chiusura della discussione, ma il senato respinge. Il dibattito continua. Il senatore Arborio De Gattinara<sup>315</sup> prende le difese della legge e sottolinea il punto cardine del sistema politico che veniva via via costruito: «*l'eguaglianza di tutti i cittadini rispetto alla legge, che non consente né commenti né interpretazioni. La legge deve essere adottata senza condizioni e senza restrizioni*». Il senatore Des Ambrois<sup>316</sup> sinteticamente avverte che la legge è «*strettamente giusta e necessaria*» e dichiara il voto favorevole perché «*è per me cosa evidente che il chierico quando contratta come cittadino, quando delinque come cittadino, quando invoca le leggi dello Stato, deve andar soggetto ai tribunali dello Stato istituiti per tutti i cittadini*». Il senatore Sauri, con un discorso sui valori

~ Senato del Regno - Sessione 1850 - Tornata dell'8 febbraio, p. 201, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

3- Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata dell'8 febbraio, pp. 202-204, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

-Senato del Regno -Sessione 1850— Tornata dell'8 febbraio, pp. 204-205, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

della fede dichiara il suo voto contrario. De Fornari rinuncia alla parola non prima di dichiarare la sua “adesione pura e semplice” alla legge. Il senatore Roberto D’Azeglio<sup>317</sup> “*da umilissimo cattolico*” come dice di essere, dichiara il suo voto favorevole ritenendo che l’opposizione alla legge non viene dal Santo Padre, ma dalla Corte di Roma che influenza fortemente il primo. «*L’esperienza ci dice che la quasi totalità delle nazioni cattoliche gode da tempo del beneficio di questa legge, cosa possibile per la decisione del principe, non certo per l’assenso della Corte Romana*». Ultimo a parlare è il senatore Cibrario<sup>318</sup> che non può essere sospettato di non essere cattolico. “*La legge, dice, è di natura essenzialmente civile è utile al clero, è necessaria per realizzare lo Statuto*” Chiede ancora la parola il senatore Alberto Ricci<sup>319</sup>. La legge è urgente ed occorre votarla, anche perché è vantaggiosa alla religione e al clero: «*quando il sacerdozio più non si mescolerà con il Governo, lo Stato sarà più tranquillo e l’altare meglio servito*».

Una pausa di dieci minuti e tocca ai relatori. Quello di minoranza, Di San Marzano<sup>320</sup>, fa mettere a verbale che non si è fatto abbastanza per trovare un accordo con Roma, proprio quando Roma si stava dichiarando disponibile.

La risposta del relatore senatore De Margherita<sup>321</sup> è estremamente interessante, poiché affronta il problema soprattutto dal punto di vista giuridico, mettendo in evidenza il mutamento intervenuto nei rapporti di potere con il nuovo Statuto. Egli sintetizza il dibattito rilevando che tre posizioni si sono confrontate nel Senato: la prima favorevole alla legge, la seconda pregiudizialmente contraria, la terza favorevole ai contenuti, ma contraria alla sua approvazione per ragioni di opportunità.

A De Margherita logicamente, interessano gli oppositori, i quali hanno fatto uso di due argomentazioni: la prima poggiata su considerazioni morali, quali il bene della religione e la dignità del clero; la

- Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata dell’8 febbraio, pp. 205-207, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>318</sup> Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata dell’8 febbraio., p. 207, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>319</sup> Senato del Regno - Sessione 1850 - Tornata dell’8 febbraio, pp. 207, 208 e 209, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>320</sup> Senato del Regno - Sessione 1850 - Tornata dell’8 febbraio, p. 209, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>321</sup> Senato del Regno - Sessione 1850— Tornata dell’8 febbraio, pp. 209-214, Biblioteca Camera dei deputati, Roma.

seconda sostenuta da elementi giuridici, secondo cui la Chiesa ha un vero diritto acquisito delle immunità ecclesiastiche, del quale diritto lo Stato non può spogiarla.

Per quanto riguarda le considerazioni morali, il relatore avverte che la religione non c'entra con la legge o, se si vuole, viene rafforzata *«poiché la religione, tutelata dalla propria divinità, non abbisogna del soccorso, dell'aiuto, dell'apparato di esterni sussidi per mantenersi nel suo essere»*. Per il relatore non c'è, soprattutto, contrasto con la fede né con quella che viene definita la *“disciplina ecclesiastica”*, dovendosi per questa intendersi *“il complesso di quelle ecclesiastiche ordinazioni, le quali si attengono ai riti, alle cerimonie e all'esercizio del culto”*.

Vale il principio che *“la religione sia totalmente estranea nella questione concernente le ecclesiastiche immunità”*.

Più importante è la contestazione giuridica della Chiesa che ha un diritto acquisito che, se fosse vero, dice De Margherita, nessuno disconoscerebbe. Ma la Chiesa invoca i *“canoni”*, le sue leggi, le decretali dei papi, le costituzioni dei Concilii per dimostrare il proprio diritto; oppure le leggi civili attuate dai principi per concederle una parte della giurisdizione civile e il godimento delle immunità; oppure i concordati nei quali anche il privilegio del foro viene regolato.

In primo luogo, trattandosi di giurisdizione secolare, la Chiesa non può spogliare l'autorità civile dei suoi diritti applicando le leggi della Chiesa. I principi, poi, possono benissimo delegare l'esercizio di parte del loro potere, ma non possono trasferire irrevocabilmente il loro potere, che è inalienabile. Ma, la delega può riguardare quelli che vengono definiti i *“regali minori”*, d'ordine secondario, non quelli *«maggiori»* quale è la potestà di esercitare la giurisdizione nelle cause civili. Cosa di cui sono convinti canonisti e pubblicisti, ma anche padri della Chiesa come San Tommaso e Sant'Agostino.

C'è, infine, la contestazione del *“diuturno possesso”*, una specie di usucapione che fa titolare di un diritto. De Margherita precisa subito che il titolo del possesso è per la Chiesa *«meramente precario»* non avendolo ottenuto e gestito per *“iure proprio”* ma per volontà del principe. Si tratta, quindi, di un possesso, proprio perché precario, che non dà luogo a prescrizione per quanto lungo sia stato il tempo di esercizio del diritto.

Per ultimo i concordati. Anche per il relatore, i concordati non sono trattati. Questi ultimi si realizzano tra due potenze, tra Stato e Stato, e sono regolati dal diritto internazionale. I concordati, invece,

si fanno, «*rebus sic stantibus*», tra uno Stato e il Sommo Pontefice, una convenzione non governata dal diritto internazionale ma soggetta alle prescrizioni dello *ius* pubblico ecclesiastico. Si possono impugnare i concordati? Certamente, quando i contenuti sono lesivi o diventano lesivi degli interessi dell'uno o dell'altro dei contendenti, quando cambiano le situazioni, tenuto conto che essi nascono sempre con la clausola citata del “*rebus sic stantibus*”; o quando i cambiamenti sociali e culturali rendono impossibile la sua esecuzione. Non a caso Papa Clemente XII impugnò il concordato intervenuto tra il suo predecessore Benedetto XIII e il re Amedeo II di Savoia.

A questo punto il De Margherita accentua la sua analisi sino ad affermare che «*i concordati intervenuti colla Santa Sede (pei quali vennero riconosciute le immunità ecclesiastiche, e ne venne regolato l'esercizio), erano violati ed inefficaci nella loro origine*». Se non fossero stati «*violati ed inefficaci*» lo Statuto non avrebbe potuto invalidarli neppure con il perseguimento del principio di uguaglianza che contraddice il privilegio del foro. Ma non poteva che essere così se è vero che “*niun principe, per quantunque dir si voglia assoluto, può in modo irrevocabile alienare una parte della sua civile supremazia e la Chiesa non poteva acquistare civile giurisdizione se non per abbandono che ne faccia il principe*”.

De Margherita termina perorando l'approvazione della legge che è «*vivamente desiderata*» come comprova il voto della Camera dei deputati, rappresentanti della nazione, e le petizioni arrivate al Senato «*in numero di 1893, nel senso dell'ammissione della legge hannovi firme che arrivano al numero di 15.577. Havvi dunque l'espressione chiara, indubitata, del voto universale della nazione*».

Dopo una serie di interventi sul significato e sul contenuto dell'articolo 7 relativo alla richiesta al governo di presentare una proposta di legge sul matrimonio civile (secondo la opposizione non v'era bisogno di un articolo di legge per sollecitare il governo, a parte i contenuti della proposta), si passa al voto. *La legge è approvata con 51 voti favorevoli e 29 contrari su 80 votanti.* Ricorda il verbale del Senato del Regno: *(Vivi, fragorosi e prolungati evviva al Senato, al presidente, al ministro Siccardi).* *La seduta è levata alle 5 e un quarto.*

**UNA PARTICOLARITA' SPESSO DIMENTICATA A PROPOSITO DELLE LEGGI PROPOSTE DAL MINISTRO SICCARDI: l'abolizione delle leggi penali per la inosservanza di alcune feste religiose**

Apparentemente meno importante di altre, ma, nella sostanza, di rilevante valore politico e, per alcuni aspetti, giuridico<sup>322</sup>. Valore politico perché, mette in evidenza la decisione del governo di riportare sotto la sua giurisdizione atti che sembrano avere rilievo religioso, in questo caso riguardanti le “*feste religiose*” da laicizzare, valore giuridico perché, proprio nel processo di separazione dei poteri, si tende a depenalizzare presunti reati o, se si vuole, reati di carattere eminentemente religioso, quale l’obbligo, sino a quel momento, di “*santificare*” (termine religioso) le feste. Il governo piemontese si muove su questo argomento con attenzione e gradualità, ben conoscendo le reazioni clericali ma anche quelle dei cattolici *tout court* legati in ogni

<sup>322</sup> P. BELLINI, *Saeculum...*, op. cit. pp. 216-217 il quale afferma: “Sono leggi semplicisticamente designate come anticlericali, che richiamano alla mente provvedimenti legislativi simili dei Governi dell’assolutismo illuminato, e debbono infatti a tale simiglianza la qualifica di leggi giurisdizionalistiche che suole accompagnarle; ma che presentano peraltro natura del tutto diversa aliene, come sono, a differenza delle prime, da ogni idea di riduzione della Chiesa, quale istituzione di fondamentale interesse pubblico vivente nello Stato, ad *instrumentum regni*. Le leggi giurisdizionalistiche intese in senso proprio sono una delle tipiche espressioni del regime di unione dello Stato con la Chiesa; nel mentre le leggi sardo-piemontesi del periodo, e quelle unitarie successive di consimile natura, rappresentano piuttosto una sorta di esasperazione e degenerazione del sistema di separazione dello Stato dalla Chiesa, che approda addirittura ad una contrapposizione fra i due enti quindi in ultimo a una negazione delle stesse esigenze di fondo del separatismo. Ed anche quando, nel sistema, continuarono ad essere invocati i tradizionali *iura maiestatica arca sacra*, questi furono applicati in direzione diversa da quella in cui erano chiamati ad operare nella loro configurazione originaria. Gli istituti della antica «polizia ecclesiastica», espressioni del genere *ius cavendi*, continuarono cioè a costituire, pur nel rinnovato regime di rapporti con la Chiesa, un appropriato e sperimentato strumento tecnico a cui attingere per provvedere lo Stato di mezzi idonei a realizzare il suo programma laicista e progressista e a prevenire o contenere il paventato sabotaggio ecclesiastico della sua azione politica e sociale”.

caso alla tradizione ecclesiale. Non a caso, il provvedimento viene presentato “nascosto”, come articolo 7, nella legge per l’abolizione del foro ecclesiastico. Soltanto l’intervento della Commissione di merito fa sì che esso si trasformi in un progetto separato della Commissione composto da un solo articolo: *“Le pene stabilite dalle vigenti leggi per l’inosservanza delle feste religiose non si applicheranno che in ordine alle domeniche, ed inoltre alle seguenti feste in qualunque giorno ricorreranno, cioè: di Natale, del Corpo del Signore, della Ascensione, della Natività di Maria Vergine, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di Ognissanti”*<sup>323</sup>.

La discussione alla Camera dei Deputati si apre con la richiesta di parola del ministro di Grazia e Giustizia Siccardi, il quale interviene per rispondere alla opinione pubblica del regno, allarmata per le voci circa la soppressione e il divieto delle feste religiose. Nessun divieto, dice il ministro, ma solo la soppressione delle penalità, lasciando intatto il precetto festivo religioso, nient’altro si stabilisce *“fuorché impunità del lavoro nei giorni da cui si disgiungeva l’azione penale”*. In polemica con i clericali che avevano avvalorato le voci, Siccardi dice che *«avrebbe dovuto bastare la semplice lettura di quell’articolo”*. Tuttavia, aggiunge, *«avviene che non tutti quelli che hanno buon senso sappiano leggere, non tutti quelli che sanno leggere abbiano buon senso”*.

Ma, il tema centrale dell’intervento di Siccardi riguarda le *“attribuzioni del dominio civile”* nelle quali rientra la sanzione penale. Non c’è eccesso di potere quando l’autorità civile decide di *«aggiungere una sanzione penale”* all’osservanza dei precetti religiosi oppure il contrario *“ma lasciando sempre intatto il precetto”*. Vi è chi accusa il governo di aver proposto troppo, e chi troppo poco, ritenendo che bisognava sopprimere le penalità per tutte le feste. Ma, conclude, *“lo Stato assegna alla religione dello Stato”* un posto eminente e *“la soppressione delle penalità relativamente a tutte le feste religiose offenderebbe ed offenderebbe gravemente il sentimento nazionale”*.

Nel dibattito prende per primo la parola il deputato di Chambery, Giuseppe Jacquemoud<sup>324</sup> (allora la Savoia faceva parte del Regno piemontese) il quale (in lingua francese) precisa di sostenere la legge

<sup>323</sup> Camera Deputati - Sessione del 1850 - Tornata del 9 marzo, p. 938; Documenti parlamentari, sessione del 1850, p. 429, Biblioteca Camera Deputati, Roma.

<sup>324</sup> Camera dei Deputati - Sessione del 9 marzo, pp. 939 e 940, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

governativa che è una risposta alle petizioni presentate, al voto della nazione, alle battaglie della stampa, alle richieste dei Consigli territoriali. E, leggendo, la deliberazione del “*Conseil divisionnaire de Chambéry*”, propone che alla Savoia venga applicato il Concordato in vigore al 1801 tra il governo francese e la Santa Sede che stabiliva soltanto quattro feste: *Natale, Ascensione, Assunzione e Ognissanti*, protocollo modificato successivamente per un accordo tra il Re e il vescovo di Ginevra, mettendo in difficoltà, soprattutto sul piano economico, la Savoia, che confina con Francia e Svizzera, dove non vi sono interventi penali a sostegno delle feste religiose. Jacquemoud chiede una trattativa con la Santa Sede per ridurre le feste religiose.

Per il deputato Jacquier, di lingua francese, il problema vero è economico: ogni giorno di riposo lo Stato perde 500 milioni di lire (a valore 1850) per il blocco del lavoro. Egli mette in rilievo l'assurdità di un calendario religioso dove si contano decine e decine di feste e di impegni religiosi; e ricorda come nel 1754 numerosi vescovi italiani avevano considerato che le domeniche e quattro o cinque grandi feste fossero sufficienti per il popolo. E per questo che la proposta di Jacquemoud non è accettabile, poiché non è possibile rinviare: non c'è bisogno dell'assenso di Roma che non può trovare cattivo negli Stati sardi ciò che trova eccellente nella Svizzera e in Francia. Il deputato Josti<sup>325</sup> parla e lo afferma sia come cattolico, che come agricoltore. Il suo intervento è semplice: da cattolico dico che è “*un insulto fatto alla Religione l'uso della forza per farsi rispettare ed amare*”. Per questo “*lasciate alla Religione la libertà di applicare le sue penalità morali, e basta*”. Come agricoltore, affermo: “*come si fa ad esigere l'osservanza delle feste in un paese agricolo come il nostro?*” E continua: “*Confesso, ingenuamente, che anch'io mi sono trovato più volte nella necessità di violare il precetto di osservare le feste*”.

Il voto contrario annuncia il deputato Pernigotti<sup>326</sup> per non far dispiacere alla popolazione. Poi arriva il no di D'Aviernoz<sup>327</sup> e l'intervento imprevisto di Camillo Benso di Cavour<sup>328</sup> il quale ritiene

<sup>325</sup> Camera dei Deputati - Sessione del 9 marzo, p. 943, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>326</sup> Camera dei Deputati - Sessione del 9 marzo, p. 944, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>327</sup> Camera dei Deputati - Sessione del 9 marzo, p. 944, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>328</sup> Camera dei Deputati - Sessione del 9 marzo, pp. 944 e 945, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

erronee tutte e due le posizioni espresse, quella degli oppositori e anche quella di un sostenitore, quale il deputato Josti. Per Cavour, che assume chiaramente una posizione di mediazione, per alcuni aspetti strumentale, non si può affermare che il potere civile non debba prestare il suo appoggio al principio religioso. C'è l'articolo 1 dello Statuto che proclama la religione cattolica religione dello Stato e la logica conseguenza è difenderla. In secondo luogo per Cavour è sbagliato affermare che lo Stato non debba mai imporre un riposo obbligatorio: potrebbe andar bene per i "trafficienti" ma non per la maggior parte della popolazione, soprattutto per "le classi operanti", cioè i lavoratori.

E' opportuno, invece, che la società regoli i giorni di riposo: mentre noi "lamentiamo la condizione degli operai inglesi, forse troppo poco ci curiamo di sapere che da noi, nei nostri opifici, le donne ed i fanciulli lavorano quasi un terzo, se non il doppio, di quello che si lavora in Inghilterra". Per Cavour<sup>329</sup>, far lavorare tutti i giorni dell'anno sarebbe una grave perdita per il sistema economico<sup>330</sup>. Alla ricerca di una posizione mediativa con coloro che si dicono d'accordo con la legge ma chiedono un accordo con la Santa Sede, il giovane statista propone un'altra strada: si approvi la legge, e si stabilisca che non avrà effetto prima del 1851, avendo così il tempo di avere la sanzione religiosa dal Sommo Pontefice. Il deputato Josti, per fatto personale, relativamente al provvedimento, risponde a Cavour: "Io credo di essere egualmente cattolico dichiarando che il Governo deve farlo senza ricorrere a Roma".

La seduta riprende l'11 marzo del 1850. E' curioso notare come nel verbale della seduta la prima petizione (la 2385) al Parlamento è quella di tale Debernardi Alfonso<sup>331</sup> di Torino, il quale propone che il Parlamento "decreti che tutti i vescovi parroci e superiori di comunità religiose, vengano sottoposti ad un pubblico giuramento di obbedienza allo Statuto ed alle leggi dello Stato, e che in caso contrario siano privi delle loro prebende". Il che dimostra come il confronto sui problemi del rapporto Chiesa-Stato era vissuto fortemente dalla stessa opinione pubblica piemontese la quale partecipava direttamente da una parte e dall'altra.

<sup>329</sup> C. B. CAVOUR, *Scritti*, Bologna, 1892.

<sup>330</sup> Sul sistema economico del tempo, interessanti i lavori di Ghisleri, Pautassi e Abrate, i quali hanno trattato i problemi dell'industria siderurgica e meccanica, della coltivazione e della tecnica agricola ed anche degli istituti di credito.

<sup>331</sup> Camera dei Deputati - Sessione dell'11 marzo, p. 946, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

La discussione generale continua. Il deputato di lingua francese Despine<sup>332</sup> si dichiara contrario alla proposta di legge in attesa che la Santa Sede risponda. Poi tocca ai favorevoli, i deputati Michelini<sup>333</sup> e Mellana<sup>334</sup> il quale ultimo, in un lunghissimo intervento polemizza con Cavour ritenendo la sua posizione strumentale per *“stendere una mano ai 26 dissenzienti onde raggranellare e ricomporre la compatta maggioranza della quale egli è uno dei principali oratori”*. Ma uno dei 26 dissenzienti, il deputato Despine ha già respinto l’emendamento di conciliazione. Cavour è avvertito. E lo stesso Cavour è costretto a difendere la sua credibilità di parlamentare e la lealtà delle sue opinioni. I deputati Bronzini-Zapelloni, Mongellaz e Gerbino parlano a favore della legge; Piccon e Marongiu, contro; Ghigliani, Sulis, e Louaraz difendono la proposta di legge; così De Maria<sup>335</sup> che appoggia la proposta Cavour, mentre il deputato Bon-Compagni propone di applicare le penalità solo in relazione alle feste domeniche.

Si passa al voto degli emendamenti. Gli ordini del giorno di Despine, di Pernigotti, di Jaquemoud vengono respinti<sup>336</sup>. Resta l’emendamento del deputato Josti. *“Le pene stabilite dalle vigenti leggi per l’osservanza delle feste religiose sono abolite”*. Lo appoggia anche il deputato Michelini<sup>337</sup>: *«E’ facile il concludere che il Governo non deve prender parte alle cose religiose altro che per tutelare l’esercizio di tutti i culti; purché l’esercizio non turbi l’esercizio degli altrui diritti”*.

E’ questa rilevanza del potere dello Stato e dei diritti di ciascuno che spinge molti deputati a chiedere l’abolizione generale delle penali per tutte le feste, una presa di posizione che anticipa di decenni la definitiva realizzazione di questo principio. Per Antonio Jaquemoud<sup>338</sup>, di lingua francese, *«la legge sull’abolizione della giurisdizione*

<sup>332</sup> Camera dei Deputati -Sessione dell’11 marzo, p. 949, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>333</sup> Camera dei Deputati -Sessione dell’11 marzo, pp. 949 e 950, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>334</sup> Camera dei Deputati -Sessione dell’11 marzo, pp. 950-953, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>335</sup> Camera dei Deputati -Sessione dell’11 marzo, pp. 953-966, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>336</sup> Camera dei Deputati -Sessione dell’11 marzo, pp. 967 e 968, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>337</sup> Camera dei Deputati— Sessione dell’11 marzo, p. 971, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

<sup>338</sup> Camera dei Deputati -Sessione dell’11 marzo, pp. 971-975, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

*ecclesiastica non faceva che sopprimere i privilegi clericali; ed evidentemente incompatibili con il principio della sovranità nazionale, principio in virtù del quale la gestione della giustizia, la distribuzione del diritto positivo tra i cittadini, quali che siano, non può appartenere che allo Stato, escludendo l'intrusione di ogni autorità straniera... Si tratta di sapere se l'autorità governativa, in un paese cattolico, è obbligata a prestare il suo braccio secolare per l'esecuzione dei precetti religiosi".* Per il deputato, ieri la maggioranza era compatta sull'abolizione del foro ecclesiastico, ora non si sa più dov'è. Se il potere dello Stato e i diritti dei cittadini valevano per quella legge, dovrebbero valere anche per questa. E sull'emendamento Cavour, il deputato si dichiara contrario: forse è una strategia abile quella di Cavour, ma appare falsa. Il ministro dell'Interno Galvagno<sup>339</sup> interviene a nome del Governo sul tema degli emendamenti. Su quello di Cavour, il ministro rileva che spostare l'esecuzione della legge per 'contrattare' con la Santa Sede è un immischiare la Santa Sede stessa in un affare da cui è perfettamente estranea. Viene ribadito così il principio ormai acquisito della separazione tra lo Stato e la Chiesa. Cavour, prendendo la parola<sup>340</sup>, dichiara di aver ritirato l'emendamento e con molta umiltà afferma di aver commesso un errore "madornale" di tattica parlamentare.

Tutti gli emendamenti, dopo gli interventi dei deputati Incisa, Bon-Compagni, Chiò, Radice e Chenal, vengono respinti. Prende la parola l'onorevole Turcotti il quale "come cittadino e come ecclesiastico cattolico" ritiene che le feste debbano essere osservate e lo sono quando non sono in numero eccessivo. Secondo il canonico Turcotti la proposta del Governo non lede i diritti della Chiesa e, per questo, dichiara il voto a favore. La Camera *approva* l'unico articolo del progetto di legge: presenti e votanti 149, voti favorevoli 107, contrari 42.

Il 22 aprile il Governo presenta la relazione al Senato.<sup>341</sup> Il 21 maggio il senatore Fraschini legge la relazione della commissione e, dopo un brevissimo dibattito, *la proposta Siccardi viene approvata per diventare legge.*

~ Camera dei Deputati - Sessione dell'11 marzo pp. 975 e 976, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

~ Camera dei Deputati - Sessione dell'11 marzo, pp. 976 e 977, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.

339 Senato del Regno - Sessione del 1850, p. 442, Biblioteca Camera dei Deputati, Roma.